

Spett.le **BRA SERVIZI SRL**  
corso Monviso, 25  
12042 BRA (CN)

**OGGETTO: ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI COMUNALI** come stabilito dal Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, art. 6, comma “a” e dai successivi Decreti Attuativi

#### **DELEGA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL’OGGETTO**

tra

**COMUNE DI Genola** con sede in Genola via Roma 25, codice fiscale 00464700046, nella persona del sig. Capello Gianfranco, Sindaco del medesimo.

e

la **BRA SERVIZI SRL**, con sede legale ed operativa sita in Bra (CN), corso Monviso n.25, partita iva 02128000045, nella persona del sig. Giuseppe PIUMATTI in qualità di **Amministratore Unico**,

#### **PREMESSO**

- a) che il Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (da qui in avanti “RAEE”) provenienti da nuclei domestici, in attuazione della Direttiva 2002/96/CE;
- b) che ai sensi delle citate norme i Produttori sono responsabili della corretta gestione ambientale dei RAEE domestici conferiti dal consumatore al servizio pubblico con le modalità specificate agli articoli 7 e 10 del suddetto Decreto Legislativo, ed in particolare istituendo Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE;
- c) che nel rispetto degli obiettivi di recupero indicati dall’art. 9 del D.Lgs. 151/05 e s.m.i., deve essere assicurata una raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici che consenta il raggiungimento di un tasso di raccolta separata, come indicato dall’art. 6 del suddetto decreto legislativo e che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a, spetta ai Comuni assicurare la funzionalità, l’accessibilità e l’adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata;

d) che tale raccolta differenziata deve essere organizzata secondo i Raggruppamenti indicati nell'allegato 1 del D.M. 185/07 – Regolamento Ministeriale relativo alla istituzione del Registro Nazionale e alla Costituzione del Centro di Coordinamento, ovvero:

- R1 Freddo e Clima
- R2 altri grandi bianchi
- R3 TV e monitor
- R4 IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione, PED e altro
- R5 Sorgenti Luminose

e) che in data 18 luglio 2008, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a del D.M. 185/07, è stato stipulato un **Accordo di programma “per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”**

tra

**Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)**, con sede legale in Roma, via dei Prefetti n. 46 – 00186, codice fiscale 80118510587, nella persona dell'avv. Filippo Bernocchi, all'uopo delegato dal presidente, anche in relazione alla specifica delibera del Consiglio nazionale riunito a Roma nella seduta del 25 giugno 2008

e

**Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE)**, consorzio con attività esterna, con sede in Milano, via Ausonio n.4, nella persona dell'ing. Giorgio Enrico Arienti, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitegli dall'assemblea dei soci con delibera assembleare del 26 giugno 2008;

- f) che il Regolamento, di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate di gestione dei RAEE da parte dei Distributori e degli Installatori di AEE, nonché dei Gestori dei Centri di Assistenza tecnica di tali apparecchiature, definisce il quadro amministrativo agevolato per lo svolgimento di tale attività;
- g) che in data 24 giugno 2010 è stato definito un Protocollo d'Intesa tra CdC RAEE, ANCI e Organizzazioni del Commercio per la regolazione dei rapporti fra i Distributori ed i Gestori dei Centri di Raccolta dei RAEE domestici;
- h) che in data 07 luglio 2010 è stato modificato e migliorato dal Comitato Guida ANCI-CdC RAEE l' **Accordo di programma “per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”** così da consentire a regime una corretta gestione dei flussi di RAEE;
- i) che il Centro di Coordinamento RAEE costituito dai Sistemi Collettivi è il consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito sulla base dell'art. 13, comma 8 del D.Lgs. 151/05 per assicurare l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative;
- l) che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che assicurino la prevenzione e, comunque, la minimizzazione degli impatti all'ambiente e privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché che garantiscano la conservazione e l'integrità dei RAEE come previsto dagli art. 6 e 7 del D.Lgs. 151/2005;

m) che l'ANCI si impegna a promuovere la realizzazione da parte dei Comuni, secondo criteri che privilegino l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio, di adeguati sistemi di raccolta differenziata sulla base di quanto previsto all'art. 6, comma 1, lettera a, del D.Lgs 151/05, e nel rispetto dei raggruppamenti.

#### RILEVATO

- A) che ai sensi del D.Lgs 151/05 art. 6, comma a, il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;
- B) che, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b, del D.Lgs 151/05 i Distributori possono conferire ai Centri di Raccolta appositamente attrezzati i RAEE provenienti dai nuclei domestici e ritirati gratuitamente a fronte della vendita di nuove apparecchiature;
- C) che la BRA SERVIZI SRL è autorizzata con provvedimento autorizzativo AIA n 1124 del 30/10/2007, all'esercizio delle operazioni di *messa in riserva*, trattamento e recupero di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- D) che la BRA SERVIZI SRL dispone di strutture idonee, nell'ambito delle proprie disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali, tali da risultare sufficientemente strutturata ed attrezzata per ricevere i RAEE domestici conferiti da Comuni e Distributori, con origine territoriale differente dal luogo di destinazione, suddivisi nei giusti raggruppamenti, e secondo le possibili modalità di accesso e conferimento,

#### CONCORDANO

##### 1) PREMESSE

Le premesse, i "rilevata" e gli allegati formano parte essenziale ed integrante della presente Delega

##### 2) DEFINIZIONI

I termini indicati nel presente documento con la lettera maiuscola hanno il significato di seguito rispettivamente attribuito:

- "Centro di Coordinamento-CDC": ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe all'Accordo di Programma ANCI-CDC;
- "RAEE"- o rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche- ha il significato attribuito a tale termine dall'art.3, lettera b, del D.Lgs. 151/05;
- "RAEE domestici" indica in sintesi i RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui all'art.3, lettera o, del D.Lgs, 151/05;
- "Raggruppamenti": indica i raggruppamenti di cui in Allegato I al D.M.185/07; punto 4 dell'Accordo tra CdC RAEE, ANCI e Organizzazioni del Commercio;
- "Soggetti Beneficiari" indica quei Sottoscrittori che hanno effettuato l'iscrizione del Centro di Raccolta e ai quali spetta il Premio di Efficienza secondo quanto previsto all'art.8.5 dell'Accordo di Programma ANCI-CDC;
- "Premio di Efficienza" indica il premio messo a disposizione dai Sistemi Collettivi ai Sottoscrittori, secondo quanto indicato all'8.3 dell'Accordo di Programma ANCI-CDC;

- “Sottoscrittori” indica i Comuni, ovvero i gestori delegati dei Centri di raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica ed il loro rapporto con il Comune stesso, che abbia perfezionato l’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento;

- “Distributore” ha il significato attribuito a tale termine dall’art.3, lettera n, del D.Lgs. 151/05;

- “Installatori/Centri di Assistenza tecnica” indica i soggetti che, a titolo professionale, rispettivamente installano o sostituiscono in garanzia, ovvero installano, mantengono e riparano AEE e che, ai fini di cui all’Accordo di Programma ANCI-CDC, sono assimilati ai Distributori;

### **3) OBBLIGHI DELLE PARTI**

3.1 – il Comune di Genola *affida* alla BRA SERVIZI SRL il servizio di cui all’Oggetto a titolo gratuito, in particolare:

3.1.1 – *nomina* la stessa come Centro di messa in riserva per i RAEE domestici del Comune di Genola \_\_\_\_\_ per i Raggruppamenti R1, R2, R3 e R4 che saranno conferiti con Formulario di Identificazione del Rifiuto o documento sostitutivo previsto dalla normativa SISTRI , trasportato da Gestore o Trasportatore delegato dal Comune, regolarmente autorizzato all’Albo Gestore Rifiuti per i codici C.E.R. di riferimento;

3.1.2 – *delega* la stessa a Sottoscrittore, autorizzandola all’iscrizione all’apposito portale internet messo a disposizione dal Centro di Coordinamento ([www.cdcræe.it](http://www.cdcræe.it)) sottoscrivendo la Convenzione Operativa e le relative Condizioni Generali di Ritiro di cui agli Allegati 2 e 1 dell’Accordo di Programma ANCI-CDC;

3.1.3 – la stessa dovrà altresì attenersi alle Normative Ambientali di volta in volta applicabili, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, anche a tutela dei privati che abbiano eventualmente accesso al Centro di raccolta.

3.2 – La BRA SERVIZI SRL *accetta* l’incarico affidato dal Comune di Genola \_\_\_\_\_ garantendo la gestione dei RAEE secondo la disciplina del D.Lgs. 151/05, del D.Lgs. 152/06, dell’Accordo di Programma ANCI-CDC e, più in generale, della Normativa Ambientale applicabile e della propria autorizzazione.

### **4) VIGENZA DELL’ACCORDO E REGIME TRANSITORIO**

4.1 – Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2011 , e potrà essere rinnovato previo il consenso di entrambe le parti in forma scritta .

### **5) ALLEGATI**

Copia provvedimento autorizzativo AIA n 1124 del 30/10/2007

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_ 2011

**Il Sindaco**

*(o chi per esso Delegato Comunale)*

\_\_\_\_\_

**Giuseppe PIUMATTI**

*(Amministratore Unico Bra Servizi srl)*

\_\_\_\_\_